

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 38 DEL 28/11/2002



# COMUNE DI MARANO MARCHESATO

(PROV. DI COSENZA)

## Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Servizio Tecnico

### Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento detta norme per le spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e regolamentare.
2. Le presenti norme disciplinano i lavori, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia da parte del Servizio Tecnico, fino all'importo di 200.000 Euro (art. 24 co. 6° L. 109/1994 e s.m.ed i.).
3. Il Servizio Tecnico può eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i capitoli e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale.
4. I lavori in economia prevedibili dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori ai sensi dell'articolo 88, 3° comma del DPR n. 554/99.  
Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
5. Ove tale previsione, dei lavori in economia, non risulti dal bilancio di previsione e nel corso dell'anno occorra programmare od eseguire lavori in economia, gli stessi potranno essere eseguiti su richiesta del responsabile del procedimento ed autorizzazione della G.M. previa individuazione della disponibilità di spesa.

### Articolo 2 Definizioni

**Fornitura:** è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

**Fornitura in opera:** è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura

sia superiore al 50% del costo totale in opera.

**Servizio:** è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

**Lavoro:** è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

**Manutenzione:** è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

**Manutenzione ordinaria:** è definita manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in essere al fine di riparare, rimuovere, sostituire, integrare e mantenere in efficienza beni mobili ed immobili di quanto esistente.

**Manutenzione straordinaria:** è definita manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto in essere per rinnovare, modificare e sostituire parti di beni mobili ed immobili anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici etc. purché non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

### **Articolo 3 Lavori, forniture e servizi in economia**

1. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori in economia prevedibili si procede mediante adozione della determinazione a contrattare, mentre per i lavori in economia non preventivabili, si procede con determinazione a contrattare, previa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

2. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- in amministrazione diretta;
- per cottimi.

Sono in **amministrazione diretta** i lavori, forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente ed in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.

Sono **a cottimo** gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura

negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo od a misura.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500).

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 Euro (pari a £. 387.254.000).

**3. Sono eseguibili in economia i lavori rientranti nelle seguenti categorie generali:**

- a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previsti dagli artt. 19 e 20 della legge 109/94 e successive integrazioni e modifiche;
- b. manutenzione di opere ed impianti di importo non superiore a 50.000 euro;
- c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara;
- e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dello appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di compiere i lavori;
- g. lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.

**4. In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie dei lavori rientranti nelle categorie di cui al precedente punto 3):**

- a. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque pericolose ;
- b. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- c. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
- d. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali

- e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
- e. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
- f. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
- g. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
- h. manutenzione dei giardini, viali piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
- i. manutenzione dei cimiteri, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
- j. lavori da eseguirsi d'ufficio carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- k. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- l. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

#### **Articolo 4 Divieto di frazionamento**

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

#### **Articolo 5 Contratti di cottimo**

1. Il contratto di cottimo deve contenere:

- a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c. le condizioni di esecuzione;
- d. il termine di ultimazione dei lavori;
- e. *le modalità di pagamento;*

- f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
2. Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo superiore a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prima della fine del mese successivo al trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.

#### **Articolo 6** **Sceita del contraente e forma del contratto**

1. Alla scelta del contraente si perviene interpellando almeno 5 imprese. E' consentito comunque l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 20.000 euro.
2. E' altresì consentito l'affidamento diretto nei casi di urgenza entro il limite di 200.000 Euro.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per la incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari.
3. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Procedimento così come individuato dal Dirigente del Servizio.
5. I contratti di cottimo sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale. I contratti di cottimo dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza se previsti dalla normativa e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 494/1996 e s. m. ed i. nel rispetto e con le modalità previste dal predetto decreto legislativo.
6. Per gli interventi di importo inferiore a 20.000 Euro (pari a £.38.725.400). Il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune.

#### **Articolo 7** **Lavori d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo ed il costo presuntivo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato.

Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

3. Per i lavori in economia diretta cui il comune deve solo acquisire il materiale e l'eventuale attrezzatura necessaria fino all'importo di € 5.000, ove sia stato assegnato il relativo P.E.G., il responsabile del procedimento procede alla determinazione di impegno di spesa e previa approvazione del responsabile del Servizio tecnico competente, la trasmette al Responsabile del Servizio finanziario per il solo parere di copertura finanziaria, che deve essere espresso entro due giorni dalla data di trasmissione.

### **Articolo 8 Esigenze di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro tramite affidamento diretto ad una o più imprese. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo.

2. Nel caso in cui la somma urgenza può essere eseguita in economia diretta (personale mezzi ed attrezzi comunali, utilizzando ed eventualmente servizi di terzi inferiore al 20% dell'intero intervento), il responsabile del procedimento procedere ad acquisire le forniture necessarie

3. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art.50 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).

5. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 il Responsabile del servizio finanziario entro tre giorni prende atto della prenotazione di impegno di spesa redatta e trasmessa a cura del responsabile del servizio tecnico interessato il quale regolarizza entro i trenta giorni con il normale impegno di spesa, ed effettua la rendicontazione a fine lavori e comunque non oltre i trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal responsabile del procedimento, le relative fatture saranno liquidate

con attestazione di congruità da parte del funzionario o responsabile che ha ordinato la fornitura e/o il servizio prestato.

#### **Articolo 9 Perizia suppletiva per maggiori spese**

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità e nel rispetto della L. 109/1994.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. Qualora risultino eccedenze sulla predetta cifra, ne saranno solidamente responsabili il Direttore dei lavori, il Dirigente Responsabile del Servizio ed eventualmente coloro che illegittimamente hanno ordinato le maggiori spese.

#### **Articolo 10 Autorizzazione della spesa per lavori in economia**

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 3, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del dirigente, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

#### **Articolo 11 Anticipo fondi**

1. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale, nei casi previsti in sede di adozione del Bilancio annuale di Previsione o con successiva delibera di G.M.

#### **Articolo 12 Requisiti e garanzie**

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo pari o superiore a 20.000 Euro (pari a £. 38.725.400)

l'impresa esecutrice deve:

- prestare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del DPR n. 554 del 21.12.1999;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta ai sensi dell'articolo 78 co. 3° del D.P.R. n. 554/2000.

### **Articolo 13 Subappalto**

E' vietato il subappalto se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.

### **Articolo 14 Regolare esecuzione**

1. La regolare esecuzione dei lavori di importo inferiore ai 20.000 Euro è attestata dal Direttore dei Lavori mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.

2. I lavori di importo pari o superiore ai 20.000 Euro, sono liquidati in base a stati di avanzamento e conto finale, dal Responsabile del Servizio/procedimento.

3. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori, in merito all'andamento degli stessi.

Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

### **Articolo 15 Collaudo dei lavori**

Il Dirigente del Servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

### **Articolo 16 Inadempimenti di contratti per cottimo**

In caso di inadempimento dell'appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante



dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

#### **Articolo 17**

##### **Entrata in vigore ed abrogazione di norme regolamentari i contrasto**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Tutte le norme regolamentari del Comune di Marano Marchesato, che dovessero risultare in contrasto col presente regolamento, s'intendono superate.